

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1640 del 17/10/2017

n. 293 del 8 MAG 2020

OGGETTO

Conferimento incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7 comma 6 D.Lgs n.165/2001 per diplomati in possesso dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'Albo Nazionale dei giornalisti di cui all'art.26 della legge 3 febbraio 1963 n.69 , indetto dall'A.O.U. Policlinico di Bari.

Struttura proponente	GESTIONE CUP E LIBERA PROFESSIONE										
Documenti integranti il provvedimento:											
<table border="1"><thead><tr><th>Descrizione Allegato</th><th>n. pag.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Contratto</td><td>4</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>		Descrizione Allegato	n. pag.	Contratto	4						
Descrizione Allegato	n. pag.										
Contratto	4										
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di immediata esecutività											


Spese previste	
Conto Economico n.	
Descrizione conto economico	
Bilancio	
Dirigente Dott.ssa TIZIANA TONTI	

Destinatari dell'atto per conoscenza

<input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria
<input type="checkbox"/> Struttura Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Economico-Finanziaria
<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Affari Generali e Tutela della Privacy	<input checked="" type="checkbox"/> Struttura Politiche del Personale
<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) Dott. ssa La Forgia Marianna	

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti normative relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati, è pubblicata con le seguenti modalità:

- solo frontespizio
 integrale
 solo deliberazione



Premesso che:

- Al fine di soddisfare improrogabili esigenze della Direzione Strategica dovute alla carenza di personale addetto all'Ufficio stampa, l'AOU Ospedali Riuniti di Foggia ha aderito all'avviso pubblico per addetto stampa indetto dall'AOU Policlinico Consorziato di Bari;
- Con deliberazione dell'AOU Consorziato Policlinico di Bari n°192 del 31/01/2019 è stato indetto un Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs n.165/2001 per diplomati in possesso dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'Albo nazionale dei giornalisti di cui all'art. 26 della Legge 3 febbraio 1963n. 69;
- Con deliberazione dell'AOU Consorziato Policlinico di Bari n°1786 del 11/12/2019 sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice e nomina dei vincitori;

Visto che:

- L'AOU Ospedali Riuniti di Foggia è tra quelle individuate dalla deliberazione del Policlinico di Bari n.192/2019 a poter utilizzare la graduatoria degli idonei arrivata al 5° posto occupato dalla Dott.ssa La Forgia Marianna;
- La Dott.ssa La Forgia Marianna ha comunicato la sua disponibilità alla collaborazione temporanea richiesta;

Considerato che:

- Con delibera n°95 del 19/02/2020 di questa Azienda era stato deliberato di procedere alla stipula di un contratto a tempo determinato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo cat."C" con funzioni di giornalista pubblicitario di durata annuale;
- E' stato ritenuto opportuno successivamente procedere invece alla stipula di un contratto di collaborazione ai sensi ai sensi dell'art.7 comma 6 D.Lgs n.165/2001 che è stato sottoscritto dalla dott.ssa La Forgia Marianna e dal Direttore Generale di questa Azienda in data 9 /3/2020 della durata di un anno e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;


Ritenuto di :

- Dover procedere al conferimento di un incarico di collaborazione ai sensi ai sensi dell'art.7 comma 6 D.Lgs n.165/2001 per diplomati in possesso dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'Albo Nazionale dei giornalisti di cui all'art.26 della Legge 3 febbraio 1969 n.69 alla dott.ssa La Forgia Marianna classificatasi al 5° posto della graduatoria approvata all'A.O.U. Policlinico di Bari con deliberazione n.1786/2019;
- Revocare la deliberazione n°95 del 19/02/2020 di questa Azienda;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

- Per quanto sopra esposto in narrativa, di procedere alla revoca della deliberazione n.95 del 19/02/2020 di questa Azienda;
- Di conferire un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7 comma 6 D.Lgs n.165/2001 per diplomati in possesso dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'Albo Nazionale dei giornalisti di cui all'art.26 della Legge 3 febbraio 1969 n.69 alla



Dott.ssa La Forgia Marianna classificatasi al 5° posto della graduatoria approvata all'A.O.U. Policlinico di Bari con deliberazione n.1786/2019.

- Di prendere atto del contratto di collaborazione ai sensi dell'art.7 comma 6 D.Lgs n.165/2001 che è stato sottoscritto dalla dott.ssa La Forgia Marianna e dal Direttore Generale di questa Azienda in data 9 /3/2020 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di ritenere che la suddetta collaborazione avrà la durata di un anno a decorrere dal 9/3/2020 fino all'8/3/2021;
- di attribuire un compenso complessivo di euro 30.000,00, comprensivo di oneri ed IRAP da attribuire al conto economico n. 712.100.00105.

Il presente provvedimento, non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, è esecutivo ai sensi di legge.


Il Funzionario Istruttore
Sig.ra Patrizia Sestilli

Il Dirigente Proponente
dott.ssa Tiziana Tonti

Il Direttore Sanitario
dott. Franco Mezzadri

Il Direttore Amministrativo
dott. Michele Ametta

Il Direttore Generale
dott. Vitangelo Dattoli



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7. COMMA 6 DEL D. LGS
165/2001

TRA

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia , cod. fisc. e P. IVA 02218910715, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dr. Vitangelo Dattoli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, in Foggia – Viale Luigi Pinto

E

La dott.ssa **La Forgia Marianna** , cod. fisc. LFRMNN76A51L109T, nata a Terlizzi (BA) il 11/01/1976 ivi residente in via Ten. De Venuto n. 65/c – Giovinazzo (BA) di seguito denominata "Collaboratore"

PREMESSO CHE

- a. con deliberazione dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 192 del 31/01/2019 è stato indetto Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Contratto di collaborazione, ai sensi dell'art. 7 comma 6, D.L.gs n. 165/2001, per Diplomatici in possesso dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963 n. 69;
- b. con deliberazione dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 1786 dell'11/12/2019 è stata approvata la graduatoria finale di merito dell'avviso Pubblico de quo e si è stabilito di conferire n. 1 incarico temporaneo della durata di 12 mesi;
- c. l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia è tra quelle individuata dalla deliberazione del Policlinico di Bari n°192/2019 a poter utilizzare la graduatoria degli idonei arrivata al 5° posto occupato dalla dott.ssa La Forgia Marianna ;

d. il Dirigente Medico Responsabile della SSD di Medicina Preventiva dei Lavoratori con nota del 25/2/2020 ha comunicato che la dott.ssa **La Forgia Marianna** è idonea a svolgere le mansioni ai sensi del D.Lgs. 81/08;

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Con il presente contratto l'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia conferisce alla dott.ssa **La Forgia Marianna** un incarico di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e quindi di natura temporanea avente ad oggetto le seguenti attività: Giornalista pubblicitaria, gestione degli eventi, dell'accesso civico e delle consultazioni pubbliche.

Le attività di cui sopra dovranno essere concluse dal collaboratore in piena autonomia entro i termini di cui all'art. 2.

Il collaboratore si obbliga ad effettuare la prestazione con propria organizzazione operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla Direzione Generale.

Pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione, senza obbligo di orario, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con utilizzo di mezzi propri.

Il conferimento della collaborazione non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del collaboratore non è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.

Art. 2

Decorrenza e durata della collaborazione

La presente collaborazione avrà durata di un anno a decorrere dal 09/03/2020 fino al 08/03/2021, escludendo ogni tacita proroga.

Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a.r. con un periodo di preavviso di 30 giorni.

In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all'altra una identità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/12 (un dodicesimo) del compenso pattuito o un importo proporzionalmente ridotto in caso di preavviso inferiore ai 30 giorni.

In ogni caso l'incarico potrà cessare anticipatamente a seguito di sopravvenute disposizioni normative che non consentano la prosecuzione del contratto o di altre cause previste dalle norme vigenti in materia.

Il Collaboratore avrà la facoltà di sospendere temporaneamente la propria attività, per non più di 30(trenta) giorni, nel caso di assenze per gravi e giustificati motivi, quali, a titolo esemplificativo, gravi necessità familiari, malattia, infortunio.

La sospensione temporanea interrompe la corresponsione del compenso.

Sarà possibile sospendere o revocare la collaborazione previo esame delle giustificazioni dell'interessato, in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti o a seguito di rilievo per scarso profitto da parte del responsabile del Servizio.

In caso di intervenuto stato di gravidanza durante la vigenza del contratto, le parti concordano che la collaboratrice potrà assentarsi per massimo 5 mesi provvedendo direttamente alla richiesta di assegno di parto all'INPS come previsto dalla normativa in vigore, senza oneri diretti per il committente. La scadenza del contratto pattuita verrà prorogata per un periodo equivalente a quello utilizzato dalla collaboratrice durante tale sua assenza purchè rimangano in essere le condizioni e le motivazioni che hanno determinato la stipula del contratto stesso.

Art. 3

Modalità di svolgimento dell'attività

Il collaboratore è tenuto ad iniziare la propria attività di supporto nell'ambito della struttura assegnata, alla data stabilita, in piena autonomia organizzativa ed operativa compatibilmente con le norme organizzative interne, per espletare le attività per le quali è stata concessa la collaborazione.

Il collaboratore dovrà provvedere a contrarre adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e contro i rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti dei terzi.

Art. 4

Compenso

Il costo annuale della collaborazione è di € 30.000,00, comprensivo di oneri ed IRAP. Il corrispettivo economico della collaborazione sarà erogato direttamente al collaboratore mediante quote *bimestrali posticipate* e saldo finale alla scadenza del presente contratto con contestuale presentazione di apposita fattura elettronica.



Inoltre, l'Azienda rimane indenne dal rimborso di tutte le spese sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto e alloggio che restano a suo totale carico.

Art. 5

Disposizioni varie

La Collaborazione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 165/2001 e smi non determinerà in nessun modo alcun vincolo di subordinazione con questa Azienda. La Collaborazione, inoltre, non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini giuridici e di carriera, né a riconoscimenti di anzianità ai fini previdenziali.

Art. 6

Norme di comportamento/Informativa privacy

Il collaboratore è obbligato ad attenersi al codice di comportamento di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 come integrato dal codice di comportamento di questa A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia vigente. Il collaboratore viene invitato a prenderne visione sul sito Aziendale.

Art. 7

Obbligo di riservatezza

Il collaboratore è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento della propria attività.

La presente clausola riveste per l'Azienda carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'attività, ai sensi dell'art. 1456 del codice Civile.

Art. 8

Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'applicazione del presente contratto è quello di Foggia.

Art. 9



Garanzia e riservatezza

Il collaboratore può, in qualunque momento, richiedere all'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia informazioni sui dati personali che lo riguardano e può pretendere variazioni o cancellazioni; egli può opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali.

Il collaboratore accetta altresì le misure minime di sicurezza previste dal codice della Privacy.

Le parti si impegnano a rispettare le clausole del presente contratto per tutta la sua durata.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto, valgano le norme vigenti.

Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione e viene redatto in triplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto

Foggia - 9 MAR. 2020

Il Collaboratore

Dott.ssa La Forgia Marianna



Il Direttore Generale

Dott. Vitangelo Dattoli

